

Circolare 17/2014

Reggio Emilia, li 23/12/2014

Spett. li clienti in indirizzo

Oggetto: VIES ed EFFETTUAZIONE di OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 22 del decreto semplificazioni apporta numerose modifiche all'art. 35, D.P.R. 633/1972, in particolare consentendo ai contribuenti, all'atto della richiesta di partita Iva, di essere inseriti immediatamente nella banca dati (Vies) dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue.

E' introdotta inoltre una procedura specifica di eliminazione da tale banca dati al momento in cui il contribuente non presenti elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi successivi all'inclusione nella banca dati.

La manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie espressa in sede di dichiarazione di inizio attività, conferisce quindi immediatamente il diritto ad operare in ambito Ue, non essendo più necessario attendere i 30 giorni successivi per la validazione della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si tratta di una modifica che va valutata positivamente, in quanto facilita i soggetti dediti al commercio intracomunitario che non devono più attendere 30 giorni prima di potere essere iscritti alla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-Ue di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010.

Nell'Archivio Vies sono indicati, per finalità antifrode, i codici identificativi attribuiti dalle Amministrazioni nazionali ai soggetti operanti in ambito intracomunitario.

Quando viene effettuata una operazione intracomunitaria, ciascun operatore verifica nel Vies la soggettività passiva Iva del cedente/ prestatore o del cessionario/committente. Solamente se il numero di identificazione comunicato dalla controparte trova riscontro nel sistema, una operazione può essere qualificata come soggetta al regime degli scambi intracomunitari.

L'art. 35, co. 2, lett. e-bis), D.P.R. 633/1972, stabilisce in particolare che il contribuente deve manifestare la volontà di effettuare operazioni intra-Ue tramite esplicita indicazione nella dichiarazione di inizio attività. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, deve essere espressa compilando il campo "*Operazioni Intracomunitarie*" del Quadro I dei Modelli AA7 o AA9.

Il co. 7-bis del medesimo articolo prevedeva, prima del decreto semplificazioni, che entro 30 giorni da detta comunicazione, l'Amministrazione potesse negare l'autorizzazione.

STUDIO CATELLANI

Solamente al decorrere di tale termine, un soggetto passivo poteva essere considerato iscritto al Vies potendo di conseguenza operare in ambito intracomunitario. Con la C.M. 1° agosto 2011, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha negato all'operatore il diritto di porre in essere operazioni intracomunitarie, anche solo dal lato passivo, nelle more dello spirare del termine utile al diniego.

Ciò in quanto, entro i 30 giorni successivi, gli uffici territorialmente competenti per le attività di controllo ai fini dell'Iva sono chiamati ad effettuare l'analisi propedeutica all'inserimento della posizione nell'Archivio Vies. In mancanza di un diniego espresso da parte dell'Agenzia delle Entrate, decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la posizione del soggetto richiedente viene inserita nell'Archivio Vies.

Con la successiva R.M. 42/E/2012, è stato inoltre precisato come il soggetto passivo, nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l'autorizzazione o il diniego da parte dell'Agenzia, non possa ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie. Per l'effetto, un operatore nazionale non iscritto al Vies, anche solo nei 30 giorni di monitoraggio, non poteva effettuare operazioni qualificabili come intracomunitarie per carenza del necessario requisito soggettivo Iva. Questa impostazione era in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza C-587/10), sempre ferma nel collegare la soggettività passiva Iva, ad elementi di fatto, fra i quali non rientra il possesso da parte dell'operatore di un codice identificativo.

Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni all'art. 35, D.P.R. 633/1972, conformano le regole nazionali alle disposizioni comunitarie: permane infatti l'obbligo di comunicare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie ma vengono eliminati i tempi connessi all'adempimento.

Con l'eliminazione del termine dei 30 giorni, l'immediata inclusione nel Vies discende ora dalla data della comunicazione.

Tuttavia, se all'esito di successive verifiche dovessero emergere delle irregolarità, l'Ufficio è autorizzato a disporre la cessazione della partita Iva irregolare e la conseguente cancellazione dal Vies.

Infine, è stata inserita una presunzione con un termine espresso di decadenza, con automatica esclusione dal Vies e revoca dell'autorizzazione, collegato alla mancata effettuazione di operazioni intra-Ue per quattro trimestri consecutivi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti